



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

CIRCOLARE n. 19

Roma, 13 febbraio 2007

Prot. n.177/DIP/U04

Ai

Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e p.c. Al

Gabinetto del Ministro

SEDE

OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2007/2008 –
Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.

Si trasmette l'unito schema di decreto interministeriale, da emanare di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, recante disposizioni, per l'anno scolastico 2007/08, in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.

Eventuali variazioni che, su segnalazione del citato Dicastero, dovessero essere apportate al testo del predetto schema di provvedimento saranno tempestivamente comunicate alle SS.LL. per i conseguenti adeguamenti e modifiche.

Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto e sulla base delle istruzioni e indicazioni della presente circolare, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza, riferiti alla scuola dell'infanzia e ai vari ordini e gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure che caratterizzano l'adempimento in questione e dell'importanza che essa assume per il corretto e puntuale avvio dell'anno scolastico.

In conformità di quanto stabilito dalla legge n. 448/2001, le dotazioni organiche sono assegnate a livello regionale. Spetterà, poi, alle SS.LL. procedere, nel rispetto delle disposizioni



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

richiamate nel suddetto schema di decreto interministeriale, previa informativa alla OO.SS., alla ripartizione, tra le rispettive province, sulla base delle tipologie, degli assetti e delle articolazioni delle scuole e della consistenza delle relative platee scolastiche.

Come è noto la regolare definizione e l'assegnazione delle dotazioni organiche del personale docente assume fondamentale importanza ai fini dell'ordinato e regolare avvio dell'anno scolastico, in quanto adempimento propedeutico alle operazioni di mobilità, sistemazione e nomine.

Questo Ministero ha proceduto alla quantificazione e alla ripartizione a livello regionale delle dotazioni organiche tenendo come base di riferimento: - il numero degli alunni frequentanti nell'anno in corso; - l'entità previsionale della popolazione scolastica relativa all'anno 2007/08; - l'andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni; - le situazioni e le variabili di cui è menzione nell'art. 1, comma 1, del suddetto schema di decreto interministeriale; - l'anagrafe degli alunni, attivata dal Sistema informativo di questo Ministero.

Ai fini della determinazione delle consistenze di organico dei vari gradi di istruzione, con riguardo alle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, sono stati anche applicati indicatori e correttivi che hanno consentito di mitigare e rendere più flessibile il criterio riferito alla consistenza della popolazione scolastica.

Le dotazioni organiche regionali, con le variazioni derivanti dall'applicazione delle norme di cui all'art. 1, comma 605 lett. A) della legge 296/2006, sono riportate nelle tabelle allegate al testo del richiamato schema di Decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Al fine poi di una più efficace determinazione e distribuzione delle risorse disponibili l'art. 1, comma 605, della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha previsto un incremento dello 0,4 del valore medio nazionale del rapporto alunni/classi, portandolo dalle attuali 20,6 a 21,00 unità per classe, da realizzare, nel rispetto della normativa vigente.

La relazione di accompagnamento della legge finanziaria, facendo riferimento agli alunni dell'organico di diritto dell'anno 2006/07, ha stimato in 19.039 i posti da ridurre per raggiungere l'obiettivo prefissato. Dall'esame effettuato sulla base del rapporto alunni/classe relativo al corrente anno scolastico, contestualizzato con riferimento a ciascuna provincia e ai



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

vari ordini e gradi di scuola, l'applicazione dello 0,4 comporta invece una riduzione di 14.179 posti. Tale riduzione consente di raggiungere l'obiettivo di portare il rapporto a 21 alunni per classe.

Peraltro la riduzione di 14.179 posti è stata stimata con riferimento ad una invarianza del numero degli alunni, senza tener conto cioè delle eventuali variazioni degli stessi che potevano determinarsi nell'anno successivo. Sta di fatto però, che sia la previsione della consistenza numerica degli alunni effettuata annualmente mediante l'utilizzo di modelli statistici e matematici, sia le iscrizioni che stanno pervenendo, fanno registrare un incremento della popolazione scolastica stimabile in oltre 28.000 unità, con conseguente aumento del numero delle classi e dei posti di insegnamento, questi ultimi stimabili in 2.453 unità.

Sottratti i succitati posti derivanti dall'incremento del numero degli alunni dalle riduzioni stimate per innalzare dello 0,4 il rapporto alunni/classe, le effettive riduzioni da operare si rideterminano in 11.726 unità. Di queste ultime, 7.053 posti deriveranno dall'intervento di contenimento degli organici di diritto secondo le tabelle allegate allo schema di decreto interministeriale. La rimanente quota pari a 4.673 posti verrà recuperata nella situazione di fatto utilizzando al meglio le modalità di sistemazione del personale docente di ruolo, attraverso l'applicazione di taluni istituti e procedure previsti dalla normativa vigente.

La somma delle suaccennate riduzioni - 7.053 posti in organico di diritto, 4.673 posti in organico di fatto, nonché le 2.453 unità conseguenti il previsto incremento del numero degli alunni - ammonta complessivamente a 14.179 posti; riduzione che consente di raggiungere l'obiettivo dell'incremento dello 0,4 previsto dalla legge finanziaria 2007.

Le suddette riduzioni saranno conseguite dalle SS.LL. attraverso strategie autonomamente determinate in funzione degli specifici bisogni del territorio di competenza, valorizzando a tal fine le autonome scelte delle scuole.

Nell'ambito di tali strategie e salvo restando l'esigenza di assicurare l'obiettivo complessivo di contenimento, le SS.LL. potranno operare con flessibilità nella fase di determinazione dell'organico di diritto e in quella dell'adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

Precisazioni e indicazioni più puntuali sono fornite nei paragrafi relativi ai vari gradi di scolarità.

La tabella B1, reca il numero dei posti assegnati a ciascuna regione per far fronte alle esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria.

Come più volte fatto presente, sono ammesse compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi ambiti di scolarità.

Per i posti di sostegno, in attesa della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 605 lettera b) della legge finanziaria n. 296/2006, rimane confermata la dotazione dell'organico di diritto fissata nel decorso anno scolastico, e le relativa quota aggiuntiva, salva restando la possibilità di deroghe nell'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto per rispondere alle effettive esigenze certificate.

Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici

Le SS.LL., appena ricevuta la presente circolare e l'allegato schema di decreto interministeriale, attiveranno la fase di informazione alle Organizzazioni Sindacali prevista dall'art. 2 dello schema di decreto succitato.

Contestualmente, le SS.LL., forniranno le opportune istruzioni e indicazioni ai dirigenti scolastici, anche attraverso conferenze di servizio, incontri, approfondimenti, richiamando la necessità che i dati trasmessi al Sistema informativo dalle istituzioni scolastiche siano assunti nell'osservanza della normativa vigente.

Nell'ottica su indicata le SS.LL. impartiranno ai dirigenti scolastici le istruzioni occorrenti per dare concreta attuazione alle previsioni della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007), indicando le misure e gli interventi da adottare per la formazione delle classi. In particolare, a titolo di esempio, potrà essere considerata l'opportunità di ridurre quote di organico funzionale nella scuola primaria e di procedere ad una più attenta riconduzione a 18 ore delle cattedre nell'istruzione secondaria di I e II grado. In fase residuale e principalmente nelle classi prime, qualora non risultasse possibile raggiungere altrimenti l'obiettivo fissato dalla legge finanziaria, le SS.LL. valuteranno la possibilità di non procedere allo sdoppiamento delle classi in presenza di un limitato numero di alunni (una o due unità) eccedente i parametri previsti dal D. M. n.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

331/98. In caso di necessità tale possibilità può essere estesa anche alle classi costituite ai sensi del D.M. 141/99. Ciò anche al fine di evitare la costituzione di classi che non diano garanzia di tenuta, con la conseguenza di accorpamenti negli anni successivi a discapito della continuità didattica.

Le SS.LL. esamineranno i dati elaborati dai dirigenti scolastici e la loro coerenza con le previsioni e le finalità delle norme generali regolanti la materia degli organici e della legge finanziaria 2007 ed apporteranno le eventuali variazioni agli stessi. Una volta validati a resi definitivi, ne daranno formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di variazioni successive.

Scuola dell'infanzia

Al fine di consolidare il risultato dell'eliminazione delle liste di attesa e pervenire alla graduale generalizzazione del servizio, nonché di corrispondere in maniera adeguata alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, la dotazione di organico di diritto per l'anno 2007/08 viene incrementata dei posti autorizzati in organico di fatto del corrente anno scolastico.

Nella tabella A1 sono riportati i 610 posti finanziati con quota parte delle risorse previste dall'art. 1, comma 130, della legge finanziaria n. 311/2004.

Scuola primaria

Considerato che sulla base delle esperienze maturate negli anni decorsi, le famiglie nella quasi totalità all'atto della iscrizione hanno optato per il modello delle 30 ore settimanali, per il prossimo anno scolastico le dotazioni di organico si intendono confermate, in maniera generalizzata, nella consistenza di 30 ore settimanali per classe.

Ne consegue che, per il prossimo anno scolastico, trovano ancora applicazione i criteri e le modalità di determinazione degli organici di cui al D.M. n. 331/98 e al D.M. 141/99, con gli adeguamenti prima accennati, finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge finanziaria 2007 .

Con riferimento poi alle attività di cui all'art. 15 del D.L.vo n. 59/04 (tempo pieno), eventuali incrementi di posti e di ore, rispetto alle dotazioni attuali, possono essere consentiti



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

solo nei limiti delle complessive quantità di organico del personale docente assegnate a livello regionale.

Si ritiene di dover evidenziare che l'organizzazione del tempo scuola nelle sue varie articolazioni e configurazioni, rimane subordinata alla condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato alle SS.LL.; contingente comprensivo anche dei posti di specialista necessari per garantire lo studio generalizzato della lingua straniera.

Nell'anno scolastico 2007/08, in tutte le prime, seconde, terze e quarte classi dovrà essere impartito l'insegnamento della lingua inglese, mentre nelle classi quinte si proseguirà nello studio della lingua straniera praticata (anche diversa dall'inglese) nell'anno scolastico 2006/2007.

Si rammenta che l'art. 1, comma 128, della legge finanziaria 2005, prevede che l'insegnamento della lingua straniera deve essere effettuato dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti, o da altro docente facente parte dell'organico di istituto, sempre in possesso dei requisiti richiesti.

In mancanza di detti insegnanti, continueranno ad essere istituiti posti da destinare ai docenti specialisti, in ragione, di regola, di un posto per ogni 7/8 classi, ferma restando l'esigenza che ciascun docente effettui almeno 18 ore di insegnamento. Per evidenti ragioni di efficacia dell'offerta formativa si evidenzia, comunque, l'esigenza di aggregare le classi in maniera che le stesse non superino il numero sopra indicato.

Con l'occasione si fa presente che ai fini di quanto previsto dal citato art. 1, comma 128 della legge n. 311/2004, è in corso il piano di formazione, avviato nell'anno scolastico 2004/05 con la c.s. n. 1446/05, da proseguire negli anni 2007/08 e 2008/09, ai sensi dell'art. 1 comma 605, lettera e) della legge finanziaria 2007.

Nel quadro di tali interventi pluriennali, finalizzati al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese, si darà progressiva attuazione a quanto previsto dalla citata legge finanziaria 2007.

Ad ogni buon fine, si fa presente che entro il 31 agosto p.v., conseguiranno la certificazione richiesta per l'insegnamento della lingua inglese i docenti che hanno iniziato il corso di formazione linguistico-comunicativa nell'anno 2005 sulla base della citata



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

comunicazione di servizio n. 1466. Le SS.LL., pertanto, nella determinazione dei posti da destinare ai docenti specialisti dovranno tenere conto di detta situazione.

Istruzione secondaria di I grado

Tenuto conto di quanto stabilito dall' articolo 14 del più volte citato decreto legislativo n. 59/04 e del disposto dell'art. 1 comma 7, della legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, che ha prorogato all'a.s. 2008/09 la fase transitoria, anche per l'anno 2007-2008 restano confermati, per l'intero corso, i criteri di costituzione dell'organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni.

Con riferimento alle attività di cui all'art. 15 del D.L.vo n. 59/04 (tempo prolungato), eventuali incrementi di posti, rispetto alle consistenze attuali, possono essere consentiti solo nel limite delle complessive quantità di organico del personale docente assegnate a livello regionale.

In coerenza con le suesposte precisazioni, gli insegnamenti, le attività e l'assistenza educativa alla mensa dovranno essere assicurati entro l'ammontare delle risorse di organico assegnate. Analogamente a quanto precisato per la scuola primaria, è consentita l'organizzazione del tempo scuola in tutti gli assetti didattici previsti dal progetto di istituto, a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato alle SS.LL..

a) Lingue comunitarie

Per effetto del disposto dell'art. 1 comma 7, della legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, che ha prorogato all'a.s. 2008/09, anche per l'anno 2007-2008, verranno previste in organico di diritto le consistenze di organico relative ad una sola lingua straniera, vale a dire quella attualmente presente in tale organico nel corrente anno scolastico. Tanto, nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni. Restano, inoltre, confermate le attuali dotazioni organiche relative alle ex sperimentazioni della seconda lingua straniera.

La dotazione organica relativa alla seconda lingua straniera (inglese o altra lingua comunitaria) sarà invece definita in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

di fatto. Si fa, pertanto, riserva di impartire a tempo debito puntuali istruzioni sulle modalità di copertura delle ore riservate allo studio della seconda lingua comunitaria.

Quanto al numero delle ore da destinare all'insegnamento di ciascuna delle due lingue comunitarie (inglese e altra lingua), l'allegato E) del più volte menzionato decreto legislativo n. 226/05 prevede tre ore settimanali per la lingua inglese e due ore settimanali per la seconda lingua comunitaria.

Per effetto dell'art. 1 comma 7, della legge 12 luglio 2006, n. 228 che ha prorogato all'a.s. 2008/09 la fase transitoria, l' art. 25, 2 comma, del decreto legislativo n. 226/2005 relativo all'insegnamento "potenziato" della lingua inglese, non troverà attuazione nell'anno scolastico 2007-2008.

b) Tecnologia

Com'è noto, l' insegnamento della tecnologia, rientrante nell'area disciplinare "Matematica, scienze e tecnologia", e nell'attuale fase transitoria assegnato ai docenti di educazione tecnica, dall'anno scolastico 2006/07 è passato da una a due ore settimanali.

In relazione a quanto sopra, i predetti docenti, ai fini del completamento a tre ore previste per l'insegnamento di educazione tecnica, potranno essere impiegati, in base alle competenze professionali in possesso, negli insegnamenti e nelle attività previste dal progetto di istituto (ivi comprese quelle d'informatica e quelle laboratoriali).

c) Strumento musicale

Tale insegnamento, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla base delle richieste formulate dalle famiglie, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 266/05 è assicurato "per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i corsi ad indirizzo musicale". Tale quota oraria è aggiuntiva rispetto al vigente orario obbligatorio di insegnamento.

Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono confermati i criteri previsti dalla normativa previgente. Ferma restando l'esigenza, in presenza delle condizioni richieste, che vengano mantenuti in organico di diritto i corsi attivati negli anni precedenti, si evidenzia



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

che eventuali nuovi corsi dovranno essere istituiti nella fase della costituzione dell'organico di diritto. Infatti i posti necessari per l'attivazione dei citati corsi dovranno rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con il decreto interministeriale da adottare di concerto con il Ministero dell'economia.

d) Riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento settimanali

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che lo schema di Decreto interministeriale allegato alla presente, in attuazione dell'art. 35 della legge n. 289/03, prevede la costituzione delle cattedre con 18 ore di insegnamento con riferimento alle classi di concorso A028, A030, A032 e a quelle relative alla lingua straniera. Si darà attuazione a tale operazione dopo la formazione delle cattedre e dei posti interni e, in via residuale, quelli esterni, utilizzando gli spezzoni che dovessero residuare in ambito provinciale per la costituzione delle cattedre orario esterne.

Istruzione secondaria di II grado

Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, anche per la scuola secondaria di II grado si richiamano i criteri e i parametri previsti dal D.M. n. 331/98 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.M. n. 141/99 (relativo alle classi con la presenza di alunni disabili), con gli adeguamenti prima indicati finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge finanziaria 2007 .

In coerenza di tale esigenza e tenuto conto del quadro normativo vigente si richiamano qui di seguito le disposizioni previste dallo schema di decreto interministeriale:

- Ai sensi dell'art. 35 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) le cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, sono ricondotte alle 18 ore settimanali, salvaguardando l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina.

Tale norma dovrà trovare applicazione solo qualora non si determinino situazioni di soprannumerarietà e che nel caso di titolarità su cattedre costituite tra più scuole, la possibilità di conservare la titolarità rimane subordinata all'avvenuto completamento a 18 ore dell'orario



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

delle cattedre interne. I posti segnalati al Sistema informativo al solo fine di salvaguardare le titolarità, non sono disponibili per le operazioni di mobilità.

- La prima classe di una sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso, si costituisce con almeno 20 alunni. Per gli istituti di istruzione artistica e per quelli situati in zone geograficamente disagiate sono consentiti, sempre nell'ambito del contingente dei posti assegnato alle SS.LL., limitati scostamenti rispetto al citato numero di 20 alunni, nel caso ricorrano situazioni del tutto eccezionali, debitamente motivate, come previsto dall'art. 21 del D.M. n. 331/98.

- Si procede all'accorpamento delle classi finali, qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo cura, comunque, di non frazionare il gruppo classe.

- Si procede alla costituzione di classi iniziali, articolate in gruppi di diverso indirizzo di studio, purché formate con un numero complessivo di alunni non inferiore a 27 e con un gruppo di studio (quello meno consistente) di almeno 12 alunni.

- Ai sensi del D.M. 331/98, qualora il numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente per la costituzione di una prima classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio della medesima scuola, ferma restando, ovviamente, la possibilità per tali alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo o la "sperimentazione" richiesti.

- Negli istituti d'arte la ripartizione delle ore destinate agli insegnamenti di laboratorio deve essere effettuata assicurando prioritariamente il pieno utilizzo del personale in servizio negli istituti medesimi.

- Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di un numero di alunni di 20 unità.

Le disposizioni in questione rispondono alle finalità di evitare dispersione di risorse per effetto dell'attivazione di indirizzi di studio che non garantiscano, per gli anni successivi, il funzionamento di classi con un sufficiente numero di alunni.

Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità di organico di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per tutte le operazioni



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

necessarie per un corretto avvio dell'anno scolastico, le SS.LL. e i dipendenti Uffici scolastici provinciali vorranno evitare il ricorso al frazionamento delle cattedre.

Si ritiene opportuno rammentare che la realizzazione dei progetti di cui all'accordo quadro e ai protocolli di intesa Stato-Regioni si lega di norma ad appositi finanziamenti. Ulteriori precisazioni e indicazioni verranno fornite con la circolare relativa all'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.

Si ritiene infine di dover evidenziare che le dotazioni organiche devono essere assegnate in coerenza con le iniziative legate al dimensionamento e alla distribuzione sul territorio delle istituzioni scolastiche e, per quanto riguarda l'istruzione secondaria di II grado, all'attivazione di nuovi indirizzi di studio, che dovranno essere pienamente compatibili con le complessive disponibilità di organico.

Educazione degli adulti

Le consistenze di organico dei Centri Territoriali Permanenti non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Eventuali deroghe, debitamente motivate, sono consentite solo entro la consistenza di organico assegnata alle singole realtà regionali. Ciò in attesa di una complessiva revisione e di una disciplina aggiornata della materia prevista dalla legge finanziaria 2007, in relazione alla quale verranno fornite successive indicazioni.

Scuole con insegnamento in lingua slovena

Il Direttore Generale dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 13 dello schema di decreto interministeriale, provvederà a ripartire le dotazioni organiche regionali, assicurando la funzionalità delle scuole con insegnamento in lingua slovena, nel rispetto delle finalità di cui allo specifico accordo.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

Indicazioni finali

Al fine di poter disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nell'ambito del contingente di posti assegnato, gli Uffici regionali effettueranno un costante monitoraggio delle fasi volte alla determinazione degli organici di diritto e delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.

Ai fini di cui sopra, le SS.LL. avvalendosi della collaborazione della struttura appositamente costituita presso codeste direzioni generali regionali, avranno cura di segnalare a questo Dipartimento (e-mail gildo.deangelis@istruzione.it) e alla Direzione Generale del Personale della scuola (e-mail luciano.chiappetta@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento.

Tanto anche nell'intento di raccordare proficuamente l'attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.

Si ringrazia per la sperimentata fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

F.to - Giuseppe Cosentino -

Tabella 1

Riepilogo riduzioni previste in organico di diritto a.s. 2007/08

Regione	Incremento / decremento alunni previsto nel 2007/08 rispetto ai frequentanti dell'a.s.	Organico di Diritto 2006/07 Primaria, sec. I grado e sec. II grado (esclusi posti di	PREVISIONE Organico di Diritto 2007/08 Primaria, sec. I grado e sec. II grado	Variazione Previsione O.D. 2007/08 rispetto O.D. 2006/07 (esclusi posti di sostegno)
---------	--	---	--	--



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

	2006/07 (escluso scuola infanzia)	sostegno)	(esclusi posti di sostegno)	
	A	B	E	F = E - B
Abruzzo	-1.179	14.039	13.823	-216
Basilicata	-1.522	8.140	7.982	-158
Calabria	-5.088	28.433	27.763	-670
Campania	-9.701	75.364	73.938	-1.426
Emilia romagna	13.343	36.026	35.966	-60
Friuli-venezia g.	2.091	11.616	11.515	-101
Lazio	1.955	56.121	55.513	-608
Liguria	1.401	13.335	13.188	-147
Lombardia	16.319	86.071	85.722	-349
Marche	1.934	15.479	15.321	-158
Molise	-392	3.970	3.873	-97
Piemonte	5.698	40.841	40.535	-306
Puglia	-4.277	48.840	48.146	-694
Sardegna	-722	19.972	19.570	-402
Sicilia	-9.892	63.855	62.726	-1.129
Toscana	6.240	32.681	32.437	-244
Umbria	826	8.600	8.510	-90
Veneto	11.009	45.994	45.796	-198
TOTALE	28.043	609.377	602.324	-7.053



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

D.I. n. _____

del

***DISPOSIZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE
PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008***

**IL MINISTRO
DI CONCERTO
CON IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;

VISTI l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché l'articolo 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331 e l'articolo 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200 riguardanti l'organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna;

VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che ha previsto l'attribuzione dell'autonomia scolastica alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto ministeriale 13 giugno 2006, n. 47, e la nota esplicativa prot. n. 721 del 22 giugno 2006, che ha disposto l'elevazione sino al 20% dei limiti di flessibilità riservati alle istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi di scuola ai sensi dell'art. 8 del Regolamento in materia di autonomia scolastica n. 275/99;

VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;

VISTI l'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 concernente l'assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap;



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

VISTA la legge 20 agosto 2001 n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

VISTA la legge 28 dicembre 2001 n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

VISTA la legge 22 novembre 2002 n. 268 di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della citata legge n. 53/03;

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l' articolo 3, commi 88 – 90";

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l' articolo 1, comma 128";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 concernente le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 28.3.2003, n. 53,

VISTO in particolare il Capo IV del citato decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che ha previsto norme di raccordo e continuità tra il primo e secondo ciclo;

VISTO il decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331 **e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;**

VISTO il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;

VISTI il decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 176, e il decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131 nella parte relativa ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandi dello Stato, e alla definizione degli organici del personale educativo;

VISTA la circolare ministeriale n. 74 del 21 dicembre 2006 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la circolare ministeriale n. 29 prot. n. 464, del 5 marzo 2004, avente ad oggetto "Decreto



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – indicazioni e istruzioni”;

VISTO l'art. 35, 1° comma della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che “le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d' insegnamento di ciascuna disciplina” e che, in via transitoria, tale disposizione si applica nei limiti in cui, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole;

VISTO il D. P.R. 11 agosto 2003, n. 319 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233, del 17 luglio 2006, con il quale è stato istituito il Ministero della pubblica istruzione e sono state trasferite allo stesso le funzioni e le risorse già attribuite al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 300, del 30 luglio 1999;

VISTA la legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 173, del 12 gennaio 2006, recante “ proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione”, con la quale è stata disposta la proroga: - all'anno scolastico 2007-2008 del regime transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia; - all' anno scolastico 2008/2009 delle disposizioni per la definizione degli organici del personale docente della scuola secondaria di I grado secondo la previsione del DPR n. 782/1982; - il rinvio all'anno scolastico 2008/2009 dell'avvio della riforma dell'istruzione secondaria di II grado di cui al decreto l. vo n. 226/05;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 605, che prevede che per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'Amministrazione scolastica, il Ministro della Pubblica Istruzione adotti provvedimenti che prevedano “nel rispetto della normativa vigente, la revisione a decorrere dall'anno scolastico 2007/08, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini a gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni classe dello 0,4;

VISTO altresì l'art. 1, comma 622, che prevede che "l'istruzione è impartita per almeno 10 anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età";

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

DECRETA

articolo 1

(consistenze dotazioni)

1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali **relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I e II grado** per l'anno scolastico 2007/2008 sono quelle riportate **rispettivamente** nelle allegate tabelle "A", "B", "C", "D" e "E", e costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.
2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, **alle situazioni edilizie, secondo parametri e i criteri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 605, della legge finanziaria n.**



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

296/2006.

3. Per la scuola primaria e alla scuola dell'infanzia, le citate consistenze tengono conto anche delle situazioni relative agli organici funzionali, così come previste rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200.
4. Con riferimento all'istruzione secondaria, le dotazioni organiche sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni.
5. Ai fini di cui dall'art. 2, comma 1, lettera f) e dall'art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53 le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono incrementate del numero dei posti riportati nella tabella "B1", mentre le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia (tabella A) sono incrementate del numero dei posti riportati nella tabella "A1". Entrambe le tabelle "A1" e "B1" costituiscono parte integrante del presente decreto.
6. I Direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio, confronti e di consultazioni con la partecipazione dei responsabili dei USP e dei Dirigenti scolastici, finalizzati all'esame e allo approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.

articolo 2

(dotazioni provinciali)

- 1** I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole; **specifico riguardo si darà anche alle zone in cui siano presenti tassi particolarmente elevati di dispersione e di abbandono.**
- 2** I Direttori generali regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogica- didattica, formativa e sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.

3 Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale su proposta dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri **di efficienza e razionale** contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell'andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni, **dei dati desumibili dall'anagrafe degli alunni, nonché degli altri** elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze.

4 I Direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche, e rendano definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.

5 I direttori generali regionali al fine di conseguire gli obiettivi fissati dall' articolo 1, commi 605 e seguenti della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007), attraverso la valorizzazione della responsabilità delle istituzioni scolastiche, possono prevedere di non procedere allo sdoppiamento delle classi in presenza di un limitato numero di alunni eccedente i parametri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e successive modifiche ed integrazioni. In caso di necessità tale possibilità può essere estesa anche alle classi costituite ai sensi del D.M. 3 giugno 1999 , n. 141.

articolo 3

(Scuola primaria)

1 L'articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 59/2004.

2 Ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 59/2004 i posti per le attività di tempo pieno devono essere attivati nell'ambito delle consistenze di organico assegnate a livello regionale per la scuola primaria.

3 L'insegnamento della lingua inglese, è impartito in maniera generalizzata obbligatoriamente per



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

un'ora alla settimana nella prima classe, mediamente per due ore e mezza per classe alla settimana nel primo biennio, per tre ore per classe alla settimana nel secondo biennio. Gli alunni che nell'anno scolastico 2006/2007 hanno fruito dell'insegnamento di una lingua diversa dall'inglese proseguiranno nello studio di tale lingua.

4 Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, l'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso di tali requisiti. Qualora non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i citati insegnanti, nel limite del contingente regionale, possono essere attivati posti da assegnare a docenti specialisti. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.

articolo 4

(Disposizioni generali per l'istruzione secondaria)

1 Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, **comprese quelle connesse all'integrazione degli alunni portatori di handicap, e tenendo conto dell'eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali.**

2 Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. Il disposto di cui al presente comma trova applicazione nel caso in cui nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, fatta eccezione per le cattedre costituite tra più scuole per le quali la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne. I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità.

Nelle scuole secondarie di I grado le cattedre relative alle classi di concorso A028, A030, A032 e alla lingua straniera, sono ricondotte a 18 ore di insegnamento nei limiti in cui sia possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni residui presenti **in ambito provinciale per la costituzione della cattedre**



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

orario esterne.

3 Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

4 Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

5 Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.

6 Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i Dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

articolo 5

(scuola secondaria di I grado)

1 L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del Decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal Capo IV, artt. 23/26, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

2 Tenuto conto della proroga all'anno scolastico 2008/2009 della fase transitoria di attivazione del nuovo ordinamento, disposta dall'art. 1, comma 7, della legge 12 luglio 2006, n. 228, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado è confermato secondo i criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni.

3 Ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 59/2004 i posti per le attività di tempo prolungato devono essere attivati nell'ambito delle consistenze di organico assegnate a livello regionale per la scuola secondaria di I grado.

articolo 6



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

(Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado)

1 Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con non meno di 20 di alunni.

2 Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni .

3 Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.

4 Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331; parimenti si procede all'accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe.

5 Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai decreti ministeriali n. 331/98 e n. 141/99 e successive modifiche ed integrazioni.

articolo 7

(Dotazione organica dei Centri Territoriali Permanenti)

In attesa di dare attuazione a quanto previsto dalla legge 296/2006 (finanziaria 2007), la dotazione organica assegnata a livello regionale ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta non può superare quella relativa all'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Eventuali variazioni, debitamente motivate, sono consentite solo entro la consistenza delle dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.

articolo 8

(sezioni ospedaliere)

1 Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all' art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata **in organico di diritto** avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalità ritenute indispensabili per la più corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura .

articolo 9

(dotazione organica di sostegno)

1 In attesa di dare attuazione alla previsione dell'art. 1, comma 605, lettera b) della legge n. 296/2006, la dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni disabili **rimane confermata nell'entità stabilita per l'a.s. 20026/07** ed è determinata secondo le quantità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento.

2 I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E.

3 Nell'ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili.

4 Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 26 comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

articolo 10

(istituzioni educative)

Per le istituzioni educative rimangono confermate le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002.

articolo 11

(gestione delle situazioni di fatto)

1 Ai sensi della legge 2 agosto 2001 n. 333, i Dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141, dal decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131, dal decreto interministeriale n. 57 del 20 luglio 2004 e dal presente decreto.

2 Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.

3 Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

4 Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto e **non devono ricadere entro la previsione di cui all'art. 9 del D.M. n. 331/98 relativo alla possibilità di derogare, in misura non superiore al 10 %, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di istruzione**. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente, e, comunque, non oltre il 10 luglio, al competente Direttore regionale e agli USR di riferimento, per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli.

5 Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero, che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.

6 L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore generale regionale nel rispetto delle garanzie per gli alunni disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

articolo 12

(verifica e monitoraggio)

1 Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità.

2 L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali regionali, si avvalgono dell'apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.

articolo 13

(scuole di lingua slovena)

1 Con proprio decreto il Direttore generale dell'Ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena, nei limiti delle dotazioni regionali.

articolo 14

(oneri finanziari)

1 Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C" "D" e "E" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A1 e B1 sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 .

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL MINISTRO
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

Tabella A - Scuola dell'infanzia
Previsione organico per l'a.s. 2007/08

Regione	Organico 2006/2007 (A)	Organico 2007/2008 (B)
Abruzzo	2451	2.463
Basilicata	1310	1.291
Calabria	4454	4.299
Campania	12127	11.987
Emilia Romagna	3731	3.779
Friuli Venezia Giulia	1447	1.471
Lazio	6456	6.480
Liguria	1665	1.692
Lombardia	8730	8.843
Marche	2688	2.696
Molise	573	567
Piemonte	5474	5.530
Puglia	7671	7.621
Sardegna	2875	2.857
Sicilia	8871	8.871
Toscana	4937	5.031
Umbria	1412	1.433
Veneto	3538	3.575
Totale	80.410	80.486



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

Tabella **A1** - Scuola dell'infanzia

Posti assegnati per la generalizzazione del servizio e sperimentazione degli anticipi finanziati

dall'art. 1, comma 130, della legge 30.12.2004, n. 311

Regione	Organico 2006/2007	Organico 2007/2008
Abruzzo	12	12
Basilicata	=	=
Calabria	15	15
Campania	60	60
Emilia Romagna	77	77
Friuli Venezia Giulia	24	24
Lazio	45	45
Liguria	15	15
Lombardia	77	77
Marche	30	30
Molise	=	=
Piemonte	65	65
Puglia	12	12
Sardegna	=	=
Sicilia	51	51
Toscana	54	54
Umbria	11	11
Veneto	62	62
Totale	610	610



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

Tabella **B** - Scuola Primaria

Previsione organico per l'a.s. 2007/08

Regione	Organico 2006/2007	Organico 2007/2008
	(A)	(B)
Abruzzo	5048	4.955
Basilicata	2834	2.748
Calabria	9934	9.557
Campania	26230	25.505
Emilia Romagna	14614	14.665
Friuli Venezia Giulia	4680	4.661
Lazio	20738	20.555
Liguria	5260	5.200
Lombardia	36043	36.174
Marche	5740	5.708
Molise	1362	1.301
Piemonte	16689	16.691
Puglia	16585	16.311
Sardegna	6617	6.406
Sicilia	21987	21.454
Toscana	12800	12.764
Umbria	3266	3.248
Veneto	18709	18.711
Totale	229.136	226.614



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

Tabella **B1** - Scuola Primaria

Posti assegnati per effetto degli anticipi finanziati dall'art. 7, comma 5, della legge 28.3.2003, n.53
A.S. 2007/2008

Regione	Posti assegnati per anticipi A.S. 2006 / 07	Posti assegnati per anticipi A.S. 2007 / 08
Abruzzo	57	57
Basilicata	36	36
Calabria	144	144
Campania	494	494
Emilia Romagna	93	93
Friuli Venezia Giulia	26	26
Lazio	260	260
Liguria	49	49
Lombardia	168	168
Marche	54	54
Molise	17	17
Piemonte	122	122
Puglia	308	308
Sardegna	92	92
Sicilia	380	380
Toscana	96	96
Umbria	33	33
Veneto	121	121
Totale	2.550	2.550



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

Tabella C - Scuola Secondaria di I grado

Previsione organico per l'a.s. 2007/2008

Regione	Organico 2006/2007	Organico 2007/2008
	(A)	(B)
Abruzzo	3.425	3.377
Basilicata	2.124	2.093
Calabria	7.571	7.450
Campania	20.272	19.978
Emilia Romagna	8.262	8.217
Friuli Venezia Giulia	2.633	2.611
Lazio	13.425	13.261
Liguria	3.190	3.146
Lombardia	21.637	21.441
Marche	3.598	3.550
Molise	1.004	990
Piemonte	9.877	9.773
Puglia	12.065	11.907
Sardegna	5.274	5.197
Sicilia	17.622	17.351
Toscana	7.492	7.439
Umbria	2.000	1.973
Veneto	11.143	11.073
Totale	152.614	150.827



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

Tabella **D** - Scuola secondaria di II grado

Previsione organico per l'a.s. 2007/2008

Regione	Organico 2006/2007	Organico 2007/2008
	(A)	(B)
Abruzzo	5.509	5.434
Basilicata	3.146	3.105
Calabria	10.784	10.622
Campania	28.368	27.961
Emilia Romagna	13.057	12.991
Friuli Venezia Giulia	4.277	4.217
Lazio	21.698	21.437
Liguria	4.836	4.793
Lombardia	28.223	27.939
Marche	6.087	6.009
Molise	1.587	1.565
Piemonte	14.153	13.949
Puglia	19.882	19.620
Sardegna	7.989	7.875
Sicilia	23.866	23.531
Toscana	12.293	12.138
Umbria	3.301	3.256
Veneto	16.021	15.891
Totale	225.077	222.333



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

Tabella E - Sostegno

Previsione organico per l'a.s. 2007/2008

Regione	Organico di diritto 2006/2007	Posti aggiuntivi 2006/2007	Totale posti a.s. 2006/2007		Organico di diritto 2007/2008	Posti aggiuntivi 2007/2008	Totale posti a.s. 2007/2008
	A	C	D=A+C		A	C	D=A+C
Abruzzo	1.260	193	1.453		1.260	193	1.453
Basilicata	668	73	741		668	73	741
Calabria	2.202	379	2.581		2.202	379	2.581
Campania	8.146	36	8.182		8.146	36	8.182
Emilia R.	2.478	473	2.951		2.478	473	2.951
Friuli V. G.	694	197	891		694	197	891
Lazio	4.801	343	5.144		4.801	343	5.144
Liguria	1.137	55	1.192		1.137	55	1.192
Lombardia	5.057	1.804	6.861		5.057	1.804	6.861
Marche	983	391	1.374		983	391	1.374
Molise	275	82	357		275	82	357
Piemonte	2.987	512	3.499		2.987	512	3.499
Puglia	4.665	497	5.162		4.665	497	5.162
Sardegna	1.662	176	1.838		1.662	176	1.838
Sicilia	6.340	465	6.805		6.340	465	6.805
Toscana	2.196	611	2.807		2.196	611	2.807
Umbria	548	206	754		548	206	754
Veneto	2.597	965	3.562		2.597	965	3.562
Totale	48.696	7.458	56.154		48.696	7.458	56.154